



**Associazione
INSIEME**



Il Danno non patrimoniale

Il danno da responsabilità endofamiliare

Quinto incontro, 5 dicembre 2024

La violazione dell'art. 143 cc ed il risarcimento del danno endofamiliare

Avv Laura Gimignani

Foro di Firenze

www.studiolegalegimignani.it

■ **Articolo 473 bis codice procedura civile Testo in vigore dal 26 novembre 2024**

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonché **alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari**, salvo che la legge disponga diversamente. Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale, quelli volti alla dichiarazione di adottabilità, quelli di adozione di minori di età e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

■

LIBRO PRIMO. Delle persone e della famiglia - TITOLO SESTO. Del matrimonio - CAPO QUARTO. Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio

Articolo 143 c.c

Diritti e doveri reciproci dei coniugi (Testo in vigore dal 19 aprile 1942)

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art 24 L. 19.05.1975, n. 151.

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza 10 maggio 2005 n. 9801

Il caso:

La moglie aveva citato l'ex marito in giudizio avanti il Tribunale di Palermo chiedendo che l'ex coniuge fosse condannato al risarcimento del danno anche non patrimoniale subito a causa della sua condotta illecita e contraria ai canoni di lealtà, correttezza e buona fede, per non averla informata prima delle nozze delle sue condizioni fisico-psichiche o della sua incapacità coeundi, e per aver omesso dopo il matrimonio, onde evitare che le sue condizioni di salute fossero conosciute da terzi, di sottoporsi alle opportune cure.(vi erano già stati sia i provvedimenti -sentenza civile di scioglimento per inconsumazione che la dispensa ecclesiastica dal matrimonio)

La domanda era stata rigettata sia in primo grado che in appello motivando (la Corte di Appello) che pur essendo provato che il predetto aveva volontariamente disatteso l'obbligo di comunicare alla fidanzata i suoi problemi sessuali e che parimenti era certo che la fidanzata non avrebbe contratto le nozze se fosse stata di essi informata, tuttavia, **trovando il danno ingiusto dedotto la propria fonte nella celebrazione di un matrimonio infelice, tale evento non poteva che essere disciplinato dai corrispondenti istituti del diritto di famiglia.**

La decisione della Cassazione (segue)

- Costituisce acquisizione da tempo condivisa dalla giurisprudenza e dalla dottrina che nel sistema delineato dal legislatore del 1975 il modello di famiglia-istituzione, al quale il codice civile del 1942 era rimasto ancorato, è stato superato da quello di famiglia-comunità, i cui interessi non si pongono su un piano sovraordinato, ma si identificano con quelli solidali dei suoi componenti. La famiglia si configura ora come il luogo di incontro e di vita comune dei suoi membri, tra i quali si stabiliscono relazioni di affetto e di solidarietà riferibili a ciascuno di essi. Come si è osservato da alcuni Autori, di tale processo di valorizzazione della sfera individuale dei singoli componenti del nucleo costituisce emblematica espressione la recente L. n. 154 del 2001 sulla violenza familiare, che prevede l'allontanamento per ordine del giudice dalla casa familiare dell'autore della violenza, nell'implicita attribuzione di prevalenza alla tutela della persona che ne sia stata vittima rispetto alle ragioni dell'unità della famiglia.

L'art. 29 Cost., se da un lato giustifica l'articolata previsione di diritti ed obblighi derivanti dal matrimonio, dall'altro lato garantisce una eguaglianza fondata sui vincoli della responsabilità e della solidarietà: il principio di eguaglianza tra i coniugi costituisce mera specificazione del principio generale di eguaglianza dettato dall'art. 3 Cost., e comporta il **riconoscimento di uguali responsabilità dei coniugi nello svolgimento dei rapporti familiari e pari diritti di sviluppo e di arricchimento della loro personalità sia all'interno del nucleo che nella vita di relazione**. La famiglia si configura quindi non già come un luogo di compressione e di mortificazione di diritti irrinunciabili, ma come sede di auto realizzazione e di crescita, segnata dal reciproco rispetto ed immune da ogni distinzione di ruoli, nell'ambito della quali i singoli componenti conservano le loro essenziali connotazioni e ricevono riconoscimento e tutela, prima ancora che come coniugi, come persone, in adesione al disposto dell'art. 2 Cost., che nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità delinea un sistema pluralistico ispirato al rispetto di tutte le aggregazioni sociali nelle quali la personalità di ogni individuo si esprime

E pertanto il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia, così come da parte del terzo, costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo chiaramente ritenersi che diritti definiti come inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i loro titolari si pongano o meno all'interno di un contesto familiare.....

Né potrebbe sostenersi, seguendo la richiamata impostazione volta ad esaltare la specificità e completezza del diritto di famiglia, che la violazione di obblighi siffatti trovi la propria sanzione nelle misure tipiche in esso previste, quali la stessa separazione o il divorzio, l'addebito della separazione, con i suoi riflessi in tema di perdita del diritto all'assegno e dei diritti successori, la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 146 c.c., l'assegno di divorzio. E' invero agevole osservare che la separazione e il divorzio costituiscono strumenti accordati dall'ordinamento per porre rimedio a situazioni di impossibilità di prosecuzione della convivenza o di definitiva dissoluzione del vincolo; che la circostanza che il comportamento di un coniuge costituisca causa della separazione o del divorzio non esclude che esso possa integrare gli estremi di un illecito civile; che l'assegno di separazione e di divorzio hanno funzione assistenziale, e non risarcitoria; che la perdita del diritto all'assegno di separazione a causa dell'addebito può trovare applicazione soltanto in via eventuale, in quanto colpisce solo il coniuge che ne avrebbe diritto, e non quello che deve corrisponderlo, e non opera quando il soggetto responsabile non sia titolare di mezzi.

La natura, la funzione ed i limiti di ciascuno degli istituti innanzi richiamati rendono evidente che essi non sono strutturalmente incompatibili con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, non escludendo la rilevanza che un determinato comportamento può rivestire ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle conseguenti statuizioni di natura patrimoniale, la concorrente rilevanza dello stesso comportamento quale fatto generatore di responsabilità aquiliana.

Appare peraltro opportuno precisare che non vengono qui in rilievo i comportamenti di minima efficacia lesiva, suscettibili di trovare composizione all'interno della famiglia in forza di quello spinto di comprensione e tolleranza che è parte del dovere di reciproca assistenza, ma unicamente quelle **condotte che per la loro intrinseca gravità si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona.**

Deve pertanto escludersi che la mera violazione dei doveri matrimoniali o anche la pronuncia di addebito della separazione possano di per sé ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria;

così come deve affermarsi la necessità che sia accertato in giudizio il danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto della lesione, nonché il nesso eziologico tra il fatto aggressivo ed il danno.

Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, osserva la Corte che il diritto del quale la ricorrente assume la lesione assurge certamente al rango di diritto fondamentale della persona. E' qui in discussione il diritto alla sessualità, che la dottrina costituzionalistica degli anni ottanta annoverava tra i nuovi diritti, e che certamente si sostanzia in una posizione soggettiva tutelata dalla Costituzione.

Viene ancora in discussione il diritto alla sessualità nella sua proiezione verso la procreazione, che costituisce una dimensione fondamentale della persona ed una delle finalità del matrimonio.

Viene insomma in rilievo una violazione della persona umana intesa nella sua totalità, nella sua libertà-dignità, nella sua autonoma determinazione al matrimonio, nelle sue aspettative di armonica vita sessuale, nei suoi progetti di maternità, nella sua fiducia in una vita coniugale fondata sulla comunità, sulla solidarietà e sulla piena esplicazione delle proprie potenzialità nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela risiede negli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost..

L'accertamento, nei limiti innanzi precisati, della lesione del diritto fondamentale della.....(ex moglie) a realizzarsi pienamente nella famiglia e nella società come donna, come moglie ed eventualmente come madre vale a qualificare il danno subito in termini di ingiustizia, mentre restano da accertare le conseguenze pregiudizievoli alla medesima derivate sia sotto il profilo del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale. Resta invero **onere dell'attrice provare l'entità del nocumento recato dall' illecito**, salvo ovviamente l'intervento suppletivo del giudice ove i danni subiti non possano essere provati nel loro preciso ammontare.

La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte di Appello di Palermo, che si atterrà ai principi di diritto innanzi espressi, procederà all'espletamento della attività istruttoria richiesta ai fini della prova del danno (patrimoniale e) non patrimoniale derivato dall' illecito

- **Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza 15 settembre 2011 n. 18853**
- **Il caso:**
- Nel 2001 la ex moglie (separata con trasformazione in corso di causa del procedimento da giudiziale a consensuale) convenne dinanzi al Tribunale di Savona il marito chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (qui definiti – siamo ancora nel 2001- biologico ed esistenziale) a lei cagionati dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e, in particolare, dell'obbligo di fedeltà, avvenuta con modalità per lei particolarmente frustranti, stante la notorietà della relazione da lui intrattenuta con altra donna, anch'essa sposata. Il convenuto si costituì chiedendo che la domanda fosse dichiarata inammissibile, trovando la violazione dei doveri coniugali tutela unicamente attraverso il procedimento di separazione personale, e comunque infondata. Istruita la causa anche con CTU sulle condizioni di salute dell'attrice, il Tribunale respinse la domanda. L'attrice propose appello. Anche la Corte di Appello di Genova rigettò la domanda. Avverso tale sentenza la sig.ra propose ricorso per cassazione.

■ La decisione della Cassazione (segue)

- Quesito: "Posto che la ricorrente ha proposto domanda giudiziale nei confronti del coniuge al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dei di lui comportamenti violativi dei doveri nascenti dal matrimonio e lesivi di diritti assoluti e costituzionalmente protetti (salute, immagine, riservatezza, relazioni sociali, dignità del coniuge, ecc.) affermi la Corte il principio che la mancanza di addebito in sede di separazione per mutuo consenso non è preclusiva di separata azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente protetti".
- In proposito deve muoversi dai principi già affermati da questa Corte nella sentenza 10 maggio 2005, n. 9801, ai quali la stessa sentenza impugnata si richiama condividendoli.
- Dovrà pertanto considerarsi al riguardo - in conformità da quanto statuito nella sentenza delle Sezioni Unite (ndr la sent. Cassazione S.U. 11 novembre 2008, n. 26972) che **l'articolo 2059 cod. civ.**, non prevede un'autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'articolo 2043, ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali di ogni tipo, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'articolo 2043 cod. civ.: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.....
- Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 cod. civ.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché' privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento; **c) quando, al di fuori delle due ipotesi precedenti, il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.**

In tale ultima ipotesi il danno non patrimoniale sarà risarcibile ove ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: a) che l'interesse leso (e non il pregiudizio sofferto) abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, come impone il dovere di solidarietà di cui all'articolo 2 Cost.; c) che il danno non sia futile, ma abbia una consistenza che possa considerarsi giuridicamente rilevante.

Con specifico riferimento al caso di specie, in cui la condotta illecita in relazione alla quale è chiesto il risarcimento del danno è costituita dalla violazione del dovere di fedeltà nascente dal matrimonio, va specificamente osservato quanto segue.

Nel vigente diritto di famiglia, contrassegnato dal diritto di ciascun coniuge, a prescindere dalla volontà o da colpe dell'altro, di separarsi e divorziare, in attuazione di un diritto individuale di libertà riconducibile all'articolo 2 Cost., ciascun coniuge può legittimamente far cessare il proprio obbligo di fedeltà proponendo domanda di separazione ovvero, ove ne sussistano i presupposti, direttamente di divorzio. Con il matrimonio, infatti, secondo la concezione normativamente sancita del legislatore, i coniugi non si concedono un irrevocabile, reciproco ed esclusivo "ius in corpus" - da intendersi come comprensivo della correlativa sfera affettiva - valevole per tutta la vita, al quale possa corrispondere un "diritto inviolabile" di ognuno nei confronti dell'altro, potendo far cessare ciascuno i doveri relativi in ogni momento con un atto unilaterale di volontà espresso nelle forme di legge. Nell'ottica di tale assetto normativo, se l'obbligo di fedeltà viene violato in costanza di convivenza matrimoniale, la sanzione tipica prevista dall'ordinamento è costituita dall'addebito con le relative conseguenze giuridiche, ove la relativa violazione si ponga come causa determinante della separazione fra i coniugi, non essendo detta violazione idonea e sufficiente di per se' a integrare una responsabilità risarcitoria del coniuge che l'abbia compiuta, né tanto meno del terzo, che al su detto obbligo e' del tutto estraneo. **In particolare, quanto alla responsabilità per danni non patrimoniali - ai quali è limitato il tema del decidere - sulla base dei principi già sopra esposti, perché' possa sussistere una responsabilità risarcitoria, accertata la violazione del dovere di fedeltà, al di fuori dell'ipotesi di reato, dovrà accertarsi anche la lesione, in conseguenza di detta violazione, di un diritto costituzionalmente protetto. Sarà inoltre necessaria la prova del nesso di causalità fra detta violazione ed il danno, che per essere a detto fine rilevante non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa che ne deriva - obbiettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà - di per sé non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto. Evenienza che può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimostri che l'infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l'infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto.**

In relazione ai su detti principi, **deve darsi risposta positiva al quesito posto dalla ricorrente, con il quale si è chiesto a questa Corte di affermare che la mancanza di addebito della separazione non è preclusiva di separata azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente protetti.**

Deve infatti ritenersi incompatibile con i principi sopra enunciati l'affermazione della sentenza impugnata (che ne costituisce la "ratio decidendi") censurata con il motivo, secondo la quale la prova della colpevole violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ai fini dell'esperibilità dell'azione di risarcimento, sarebbe preclusa ove i coniugi, come nel caso di specie, siano addivenuti a separazione consensuale, rinunciando il coniuge interessato alla pronuncia di addebito, dovendosi tale rinuncia interpretare come rinuncia all'accertamento delle cause della crisi del matrimonio, in quanto giudizialmente accertabili solo nel giudizio di separazione con specifica domanda di addebito.

Non essendo rinvenibile una norma di diritto positivo, ne' essendo rinvenibili ragioni di ordine sistematico che rendano la pronuncia sull'addebito (inidonea di per se' a dare fondamento all'azione di risarcimento) pregiudiziale rispetto alla domanda di risarcimento, una volta affermato - come sopra si è fatto - **che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma, ove ne sussistano i presupposti secondo le regole generali, può integrare gli estremi di un illecito civile, la relativa azione deve ritenersi del tutto autonoma rispetto alla domanda di separazione e di addebito ed esperibile a prescindere da dette domande, ben potendo la medesima "causa petendi" dare luogo a una pluralità di azioni autonome contrassegnate ciascuna da un diverso "petitum".** Ne deriva, inoltre, che ove nel giudizio di separazione non sia stato domandato l'addebito, o si sia rinunciato alla pronuncia di addebito, il giudicato si forma, coprendo il dedotto e il deducibile, unicamente in relazione al "petitum" azionato e non sussiste pertanto alcuna preclusione all'esperimento dell'azione di risarcimento per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, così come nessuna preclusione si forma in caso di separazione consensuale.

Ciò trova ulteriore conferma sistematica per un verso nella considerazione che, come sopra si è osservato con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà, diverse sono anche la rilevanza e le caratteristiche fattuali che tale violazione può avere ai fini dell'addebitabilità della separazione rispetto a quelle che deve avere per dare fondamento ad un'azione di risarcimento. Per altro verso, nella considerazione che sarebbe del tutto al di fuori della logica del sistema subordinare - risultato al quale condurrebbe la "ratio" della decisione impugnata - alla dichiarazione di addebito il risarcimento del danno per violazione di obblighi nascenti dal matrimonio ove tale violazione costituisca reato e abbia dato luogo a condanna penale.¹³

La sentenza va cassata con rinvio anche per le spese alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione che farà applicazione del principio secondo il quale: "I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 cod. civ., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni".

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza 01 giugno 2012 n. 8862

IL CASO: (si noti che il Tribunale non aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di risarcimento, ma la rigettava)

Il Tribunale di Macerata, con sentenza in data 16-26 marzo 2009, pronunciava la separazione giudiziale tra i coniugi, con addebito al marito, assegnando la casa coniugale alla moglie e disponendo l'affidamento congiunto delle figlie minori (OMISSIS) e (OMISSIS), con collocamento presso la madre; poneva a carico del marito assegni a favore delle due figlie, di importo differente; rigettava la domanda di assegno di mantenimento, e quella di risarcimento dei danni non patrimoniali per la moglie;

Avverso tale sentenza proponeva appello la ex moglie lamentando la mancata condanna del marito alla corresponsione di assegno di mantenimento e al risarcimento di danni a suo favore. La Corte d'Appello di Ancona, sul punto del risarcimento del danno non patrimoniale confermava la sentenza impugnata affermando che la domanda di risarcimento del danno contrasterebbe con il diritto del coniuge di perseguire le proprie scelte personali, soprattutto in conseguenza "della legge che ha eliminato il carattere illecito dell'adulterio": il desiderio di "libertà e felicità" del marito, pur comportando disgregazione della famiglia, sarebbe sanzionato con l'addebito della separazione, ma non potrebbe configurarsi quale fonte di risarcimento dei danni.

La Decisione della Cassazione (segue)

“Non tiene conto il Giudice a quo dell'evoluzione giurisprudenziale di questi anni, di merito e legittimità' con l'affermarsi e l'estendersi di uno dei fenomeni sicuramente più' rilevanti nella vicenda più' recente del diritto di famiglia; l'introduzione della logica e dei metodi della responsabilità' civile nel rapporto tra coniugi e tra genitori e figli, che, del resto, si inserisce nel più' generale ampliamento dell'area della responsabilità aquiliana.....

Questa Corte ha avuto modo di precisare ripetutamente che la violazione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, anche ai sensi dell'articolo 2 Cost., incidendo su beni essenziali della vita, dà luogo a risarcimento di danni non patrimoniali (per tutte, Cass. nn. 7281, 7282, 7283 del 2003). È vero che una parte della dottrina ha definito il nuovo orientamento giurisprudenziale "illiberale" perché punirebbe ulteriormente il coniuge (magari già' sanzionato dalla dichiarazione di addebito), con la "creazione" di diritti assolutamente inesistenti, non essendovi alcuna violazione del principio del *neminem laedere*.

Va precisato che la responsabilità tra coniugi o del genitore nei confronti del figlio, non si fonda sulla mera violazione dei doveri, matrimoniali o di quelli derivanti dal rapporto di genitorialità, ma sulla lesione, a seguito dell'avvenuta violazione di tali doveri, di beni inerenti la persona umana, come la salute, la privacy, i rapporti relazionali, etc. (al riguardo, più' in generale, Cass. n. 9801 del 2005 e, specificamente sull'obbligo di fedeltà', Cass. n. 18853 del 2011, n. 610 del 2012). Possono dunque coesistere pronuncia di addebito e risarcimento del danno, considerati i presupposti, i caratteri, le finalità', radicalmente differenti.

Nella specie, afferma il Giudice a quo, che la relazione del marito "non ha assunto carattere ingiurioso per la moglie o manifestazioni rilevanti di disdoro" per essa. Egli non considera peraltro, anche solo eventualmente per confutarle, le incidenze, allegate dalla moglie, del comportamento del marito sulla salute, sulla privacy, sulla reputazione, etc. Va conclusivamente accolto il ricorso principale, rigettato quello incidentale, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione, che si atterra' a quanto sopra indicato e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile- Ordinanza 07 marzo 2019 n. 6598 - RIGETTO

Il Caso:

Nel 2010 il marito citava in giudizio la ex moglie dalla quale si era separato (nonche' la società della quale entrambi erano dipendenti, e la società capogruppo di quest'ultima,) per ottenere la condanna di tutti i convenuti, in solido) al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte della moglie, a causa della relazione da lei intrattenuta per anni con un collega. L'attore affermava che dalla scoperta della relazione extraconiugale gli era derivato un disturbo depressivo cronico. La domanda veniva rigettata in primo grado e in appello. Si escludeva la sussistenza nella donna di una condotta illecita tale da configurare una potenzialità lesiva dei diritti -alla dignità e alla salute- rappresentati dall'ex marito poiché era stato dimostrato che la moglie avrebbe svelato al marito il suo tradimento solo mesi dopo la separazione ed anche il tradimento, per le sue modalità, non poteva aver arrecato un apprezzabile pregiudizio all'onore e alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell'ambiente circostante e di lavoro o comunque non posto in essere con modalità tali da poter essere lesivo della dignità della persona. Si riconduceva il nesso di causalità delle lesioni asseritamente sofferte alla condizione di dispiacere e difficoltà assolutamente soggettiva rientrante in una soglia di tollerabilità giuridicamente non apprezzabile.

La Decisione della Cassazione:

I doveri che derivano dal matrimonio non costituiscono in capo a ciascun coniuge e nei confronti dell'altro coniuge automaticamente altrettanti diritti, costituzionalmente protetti, la cui violazione è di per se' fonte di responsabilità aquiliana per il contravventore, ma la violazione di essi può rilevare, oltre che in ambito familiare, come presupposto di fatto della responsabilità aquiliana, qualora ne discenda la violazione di diritti costituzionalmente protetti, che si elevi oltre la soglia della tollerabilità e possa essere in tal modo fonte di danno non patrimoniale.

- La mera violazione dei doveri matrimoniali non integra quindi di per se' ed automaticamente una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'articolo 2059 c.c. riconnette detta responsabilità, secondo i principi affermati nella sentenza I I novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite, la quale ha ricondotto sotto la categoria e la disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico.

Isolando, tra i vari doveri che derivano dal matrimonio, il dovere di fedeltà, del quale si assume la violazione nel caso in esame, ne discende che **la violazione del dovere di fedeltà, sebbene possa indubbiamente essere causa di un dispiacere per l'altro coniuge, e possa provocare la disgregazione del nucleo familiare, non é automaticamente risarcibile**, ma in quanto l'afflizione superi la soglia della tollerabilità e **si traduca, per le sue modalità** o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nell'altro coniuge, **nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto**, primi tra tutti il diritto alla salute o alla dignità personale e all'onore, richiamati del resto nelle stesse prospettazioni del ricorrente.

Soprattutto, l'ordinamento non tutela il bene del mantenimento della integrità della vita familiare fino a prevedere che la sua violazione di per sé possa essere fonte di una responsabilità risarcitoria per dolo o colpa in capo a chi con la sua volontà contraria o comunque con il suo comportamento ponga fine o dia causa alla fine di tale legame. L'ammissione di una tale affermazione incondizionata di responsabilità potrebbe andare a confliggere con altri diritti costituzionalmente protetti, quali la libertà di autodeterminarsi ed anche la stessa libertà di porre fine al legame familiare, riconosciuta nel nostro ordinamento fin dal 1970.

Per contro, l'ordinamento protegge e sostiene dall'esterno il bene della vita familiare, con misure anche materiali a tutela del nucleo familiare e dei soggetti che fanno parte di tale essenziale formazione sociale.

Il dovere di fedeltà non trova il suo corrispondente quindi in un diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto, piuttosto la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti un danno alla propria dignità personale, o eventualmente un pregiudizio alla salute.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello, attenendosi a questi principi, ha escluso in radice che la violazione del dovere di fedeltà fosse stata causa della separazione (perché la moglie avrebbe svelato al marito il suo tradimento solo mesi dopo la separazione), ed ha escluso anche che il tradimento, per le sue modalità, avesse potuto recare un apprezzabile pregiudizio all'onore e alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure nell'ambiente circostante e di lavoro o comunque non posto in essere con modalità tali da poter essere lesivo della dignità della persona.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Corte di Cassazione Sezione Civile Ordinanza 19 novembre 2020 n. 26383- RIGETTO

IL CASO: La Corte di Appello di Salerno aveva rigettato la domanda risarcitoria per non avere il marito provato il danno ingiusto e il nesso causale con una condotta illecita della moglie, non riscontrabile nella sola infedeltà coniugale, essendo la dedotta depressione di cui egli soffriva riferibile alla separazione in sé piuttosto che al tradimento della moglie.

LA DECISIONE “**apprezzamento di fatto incensurabilmente operato dai giudici di merito, il cui esito decisorio contestato dal ricorrente è applicazione di un principio di diritto acquisito nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex articolo 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva,**

"sempre che (tuttavia) la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale" (vd. Cass. n. 6598 del 2019; anche n. 18853 del 2011). **La sussistenza di tale condizione in concreto costituisce oggetto di accertamenti e valutazioni di fatto riservate al giudice di merito**". Il ricorso è rigettato.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Ordinanza 5 novembre 2024 n. 28390- RIGETTO

IL CASO:

Il marito (ex marito) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la ex moglie chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale per avere la convenuta celato a quest'ultimo la determinazione di sposarsi per prova che la stessa aveva dichiarato negli atti con cui chiedeva al Tribunale Ecclesiastico la declaratoria di nullità del matrimonio asserendo di avere escluso il bene della indissolubilità e di essersi sposata con l'intenzione di fare una "prova" onde verificare se l'unione potesse reggere, intendimento totalmente sottaciuto al marito, che ne era venuto a conoscenza soltanto in occasione della citata causa canonica, conclusasi con sentenza del 28 novembre 2011 di nullità del matrimonio religioso (vi era stato anche divorzio secondo norme di legge italiana) .

Il Tribunale adito rigettava la domanda, ed anche la Corte di Appello di Torino osservando che errato era l'assunto di fondo dell'intero gravame, ovvero l'esistenza di un obbligo giuridico di comunicazione all'altro coniuge delle "intenzioni" matrimoniali, obbligo in sé la cui violazione l'ex marito voleva veder sanzionata con la responsabilità risarcitoria. La Corte di Appello osservava fra l'altro che la reticenza sulla riserva mentale concernente all'indissolubilità del matrimonio è irrilevante nell'ordinamento giuridico italiano;

LA DECISIONE:

La Corte di cassazione rileva la “assenza di un comportamento che possa essere configurato quale produttivo di un danno ingiusto, o altrimenti pregiudizievole sulla base di una sorta di responsabilità pre-negoziale. L'assunto di fondo dell'odierna impugnazione è la denuncia della portata dannosa della mancata comunicazione da parte di uno dei coniugi, prima della celebrazione del matrimonio, della riserva mentale di contrarre quest'ultimo per prova, ossia quale esperimento derivante dalla condizione di incertezza della nubenda circa la possibilità dell'insorgenza di fatti che avrebbero potuto rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. art. 151 c.c.).

.....la questione della responsabilità risarcitoria per la mancata comunicazione della riserva mentale sulla possibile dissolubilità del matrimonio a causa del ravvisato concreto rischio di emersione di fatti che avrebbero potuto rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, rischio che la nubenda si era rappresentata al punto di contrarre il matrimonio "per prova". Alla luce della libertà della scelta matrimoniale non emergono, dalla mancata comunicazione dello stato d'animo di incertezza in questione, un interesse della controparte meritevole di tutela da parte dell'ordinamento con il riconoscimento del rimedio risarcitorio e, dunque, un danno ingiusto.

La riserva mentale circa la concreta possibilità della dissoluzione del matrimonio è così improduttiva di effetti per l'ordinamento italiano, sia dal lato del coniuge portatore della riserva, che non può avvantaggiarsene fino a conseguire la nullità del matrimonio (in conformità del resto alla generale irrilevanza della riserva mentale in materiale negoziale), sia dal lato dell'altro coniuge, che non è titolare di un interesse meritevole di tutela risarcitoria per l'ordinamento, per avere fatto affidamento sulla mancanza di quella riserva.

Va in conclusione enunciato il seguente principio di diritto: "non rappresenta fatto costitutivo di responsabilità risarcitoria l'omessa comunicazione da parte di uno dei due coniugi, prima della celebrazione del matrimonio, dello stato psichico di concreta incertezza circa la permanenza del vincolo matrimoniale e della scelta di contrarre matrimonio con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che il detto vincolo non si dissolva".

Rigetta il ricorso,

La Famiglia di fatto (non matrimoniale)

A tutt' oggi non vi e' una disciplina generale da parte del Legislatore relativa all'istituto della famiglia di fatto, ma la giurisprudenza, nelle concrete fattispecie sottoposte al suo esame, ha messo in evidenza ed ha riconosciuto la rilevanza giuridica della convivenza, intesa anch'essa come unione caratterizzata da significativa comunanza di vita e di affetti, seppur non in termini assoluti e certamente non paritari rispetto al matrimonio.

La Cassazione ha cosi' attribuito, in concreto, diritti ai singoli componenti di unioni familiari non matrimoniali (cd. famiglia di fatto) in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme portate al proprio esame. Il fondamento giuridico puo' essere riconosciuto sia nell'art. 2 Cost. (che tutela lo sviluppo della persona nelle formazioni sociali) sia nell'art. 3 Cost. coordinati con il diritto alla vita privata e familiare come elaborato nell'ambito europeo (Art.8 CEDU).

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Sentenza 20 giugno 2013 n. 15481

Il CASO : Caso particolare perché non è un giudizio di Cassazione promosso da una parte a cui è stata rigettata la richiesta di risarcimento del danno endofamiliare, ma offre alla Cassazione l'occasione per emettere una sentenza che apre la strada alla risarcibilità del danno endofamiliare anche in presenza di famiglia di fatto, non matrimoniale.

Il Tribunale di Treviso rigettava con Ordinanza del Presidente del Tribunale il ricorso presentato da un avvocato per ottenere il compenso a spese dello stato a fronte della attività professionale prestata quale difensore di una donna che aveva promosso causa civile nel 2008 nei confronti dell'ex convivente, avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale per violazione degli obblighi familiari. Il Tribunale rilevava "l'insussistenza sia normativa che giurisprudenziale delle ipotesi di violazione degli obblighi familiari in ipotesi di persone unite dal solo vincolo more uxorio".

La condotta del convenuto, che veniva provata in giudizio, era caratterizzata dall'improvviso allontanamento dall'abitazione nella quale viveva con la attrice ed col bambino nato dalla loro unione per intraprendere una nuova relazione sentimentale disattendendo la promessa di matrimonio fatta alla stessa e privando costei ed il bambino di un anno, della necessaria assistenza morale (e materiale).

La DECISIONE:

La illustrazione della censura si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi dell'articolo 366-bis c.p.c., applicabile nella specie *ratione temporis*: "..... dica la Suprema Corte se il diritto all'assistenza morale e materiale, il diritto alla fedeltà e alla sessualità e i doveri derivanti dal matrimonio quali diritti fondamentali della persona e, in quanto tali, posti al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, si riflettono sui rapporti tra le parti anche nella fase precedente il matrimonio".

“ il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei casi individuati ex ante dalla legge ordinaria, ma anche in quelli, da selezionare caso per caso ad opera del giudice, di lesione di valori della persona costituzionalmente protetti, non potendo il legislatore ordinario rifiutare, per la forza implicita nell'inviolabilità di detti diritti, la riparazione mediante indennizzo, che costituisce la forma minima ed essenziale di tutela. E, dunque, assume rilievo essenziale, non solo in relazione alla risarcibilità del danno non patrimoniale, ma anche, e prima ancora, ai fini della esperibilità dell'azione di responsabilità, l'indagine se il diritto oggetto di lesione sia riconducibile a quelli meritevoli di tutela secondo il parametro costituzionale.

- Come già sottolineato nella citata sentenza di questa Corte n. 9801 del 2005 - che ha ampliato le frontiere della responsabilità civile nelle relazioni familiari -, il principio di indefettibilità della tutela risarcitoria trova spazio applicativo anche all'interno dell'istituto familiare, pur in presenza di una specifica disciplina dello stesso, configurandosi la famiglia come sede di autorealizzazione e di crescita, segnata dal reciproco rispetto ed immune da ogni distinzione di ruoli, nell'ambito della quale i singoli componenti conservano le loro essenziali connotazioni e ricevono riconoscimento e tutela, prima ancora che come coniugi, come persone, in adesione al disposto dell'articolo 2 Cost., che, nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delinea un sistema pluralistico ispirato al rispetto di tutte le aggregazioni sociali nelle quali la personalità di ogni individuo si esprime e si sviluppa (v., sul punto, anche la successiva Cass., sent. n. 18853 del 2011).

L'intensità dei doveri derivanti dal matrimonio, segnati da inderogabilità ed indisponibilità, non può non riflettersi - come pure chiarito dalla sentenza n. 9801 del 2005 - sui rapporti tra le parti nella fase precedente il matrimonio, imponendo loro, pur in mancanza, allo stato, di un vincolo coniugale, ma nella prospettiva della costituzione di tale vincolo, un obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà.

La violazione dei diritti fondamentali della persona - deve ora aggiungersi, alla stregua delle argomentazioni sin qui svolte - è, altresì, configurabile, alle condizioni descritte, all'interno di una unione di fatto, che abbia, beninteso, caratteristiche di serietà e stabilità, avuto riguardo alla irrinunciabilità del nucleo essenziale di tali diritti, riconosciuti, ai sensi dell'articolo 2 Cost., in tutte le formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo (v., in tal senso, Cass., sent. n. 4184 del 2012).

Del resto, ferma restando la ovvia diversità dei rapporti personali e patrimoniali nascenti dalla convivenza di fatto rispetto a quelli originati dal matrimonio, è noto che la legislazione si è andata progressivamente evolvendo verso un sempre più ampio riconoscimento, in specifici settori, della rilevanza della famiglia di fatto.

Si tratta di segnali di una crescente attenzione del legislatore verso fenomeni di consorzio solidaristico e modelli familiari in cui per libera scelta si è escluso il vincolo, e, con esso, le conseguenze legali, del matrimonio.

Siffatto percorso è stato in qualche misura indicato, e sollecitato, dalla giurisprudenza costituzionale, la quale, già nella sentenza n. 237 del 1986, ebbe ad affermare che "un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare - anche a sommaria indagine - costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche".

Tale convincimento ha originato la declaratoria di illegittimità costituzionale della Legge 27 luglio 1978, n. 392, articolo 6, nella parte in cui non prevedeva tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio (sent. n. 404 del 1988). L'affermazione secondo la quale per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico, si trova poi ribadita nella sentenza n. 138 del 2010.

Analoghe considerazioni sono alla base delle pronunce di questa Corte che hanno, tra l'altro, riconosciuto il diritto del convivente di soggetto deceduto a causa di un terzo al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (v. Sent. n. 12278 del 2011, n. 23725 del 2008), e attribuito rilievo, ai fini della cessazione (rectius: quiescenza) del diritto all'assegno di mantenimento o divorzile, ovvero ai fini della determinazione del relativo importo, alla instaurazione, da parte del coniuge (o ex coniuge) beneficiario dello stesso, di una famiglia, ancorché' di fatto (v. sentt. n. 3923 del 2012, n. 17195 del 2011). Ne' può, infine, sottacersi l'interpretazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, il quale tutela il diritto alla vita familiare, fornita dalla Corte EDU, che ha chiarito che la nozione di famiglia cui fa riferimento tale disposizione non è limitata alle relazioni basate sul matrimonio, e può comprendere altri legami familiari di fatto, se le parti convivono fuori dal vincolo di coniugio.....

Tale giudizio di manifesta infondatezza, con il conseguente effetto della ritenuta ricorrenza dei presupposti per la revoca dell'ammissione della (OMISSIS) al patrocinio a spese dello Stato, si è fondato sulla "insussistenza sia normativa che giurisprudenziale dell'ipotesi di violazione degli obblighi familiari in ipotesi di persone unite da solo vincolo di convivenza more uxorio": affermazione, codesta, compiuta in assenza di ogni verifica, evidentemente necessaria, per quanto fin qui evidenziato, circa la sussumibilità del diritto di cui si denunciava la lesione nella categoria dei diritti fondamentali della persona, a prescindere dal tipo di unione al cui interno detta lesione si sarebbe verificata.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Presidente del Tribunale di Treviso in persona di diverso giudicante.

LA GIURISPRUDENZA DI MERITO

La **inammissibilità della domanda di risarcimento** del danno endofamiliare promossa nel giudizio di separazione fino ad oggi, al 26.11.2024 (il correttivo Cartabia della Riforma del Processo civile e' il Dlgs n.164 del 31.10.2024):

Per tutte, la datata Sentenza Tribunale di Bologna del 07.04.2009 e la recente Sentenza del Tribunale di Firenze, sez 1 Civile del 24.03.2023 n.929.

In quest'ultima pur non essendo stato provveduto sul punto (quindi non vi e' una formale declaratoria di inammissibilità) in quanto parte ricorrente aveva abbandonato la domanda in conclusioni, viene ribadito che non vi e' connessione qualificata e che pertanto la domanda di risarcimento non e' cumulabile con quella di separazione.

Venne invece accolta la domanda di risarcimento presentata congiuntamente alla domanda di separazione in una delle prime articolate sentenze sul danno endofamiliare e precisamente nella Sentenza del Tribunale di Monza del 05.11.2004

(segue) **Massima redazionale Tribunale di Monza 2004**

Matrimonio - Scioglimento del matrimonio - Genitore affidatario - Responsabilità - Danno non patrimoniale

Il genitore affidatario che venga meno al fondamentale dovere, morale e giuridico, di non ostacolare, ma anzi di favorire la partecipazione dell'altro genitore alla crescita ed alla vita affettiva del figlio, è responsabile per il grave pregiudizio arrecato al diritto personale del genitore non affidatario alla piena realizzazione del rapporto parentale con il proprio figlio. (Nel caso di specie, l'organo giudicante ha condannato il genitore ostacolante a risarcire, a titolo di danno morale ed esistenziale, al genitore non affidatario la somma di 50.000,00 euro).

Ha diritto al risarcimento del danno il genitore non affidatario che non aveva potuto esercitare per lungo tempo il diritto di visita al figlio per effetto, oltre che di problemi personali dello stesso non affidatario, della condotta ostruzionistica del genitore affidatario

Domanda autonoma con Atto di citazione

TRIBUNALE DI FIRENZE Sentenza 13 Giugno 2000

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sentenza 15 Maggio 2014 n. 715

TRIBUNALE DI BARI Sezione 2 Civile - Sentenza 18 marzo 2019

TRIBUNALE DI LIVORNO - Sentenza 15 aprile 2020 n. 331

TRIBUNALE DI CROTONE Sentenza 24 Giugno 2020 n.548

TRIBUNALE DI VARESE Sentenza 10 Marzo 2023 n.229

TRIBUNALE DI GROSSETO Sentenza 20 Gennaio 2024 n.77 (rigetto)

Tribunale di Reggio Emilia Sentenza 15 maggio 2014 n 715

Il Caso: La ex moglie cita in giudizio l'ex marito per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da lei patiti a causa della di lui sistematica violazione del dovere di fedeltà, oltre ai di lui continui atteggiamenti volti a svalutare ed umiliare la moglie.

"Da una valutazione complessiva del **materiale probatorio acquisito** appare inconfutabile la reiterata, palese e duratura violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte del convenuto. Tuttavia, ciò che in questa sede rileva è soprattutto la modalità con la quale tale infedeltà si è protratta per un considerevole numero di anni della vita matrimoniale: le abitudini sessuali di (...) lo portavano a ricercare frequentemente compagnia diversa rispetto a quella della moglie (apertamente accusata di avere ricevuto un'educazione troppo "bigotta" e, dunque, incapace di soddisfare le esigenze sessuali del marito),

A fronte della sistematica violazione del dovere di fedeltà coniugale, inoltre, le deposizioni testimoniali assunte hanno dimostrato che il convenuto teneva atteggiamenti volti ad umiliare e svalutare la moglie, accusata di essere "inadeguata" al suo ruolo e incapace di soddisfare le esigenze del marito

Da questi elementi deve sicuramente concludersi che **il decoro e la dignità dell'attrice siano stati lesi dalla condotta posta in essere.....**Da tale lesione consegue la condanna al risarcimento del danno:.....

Passando alla **quantificazione di tale risarcimento**, si osserva che la **consulenza d'ufficio svolta ha escluso** la presenza di "disturbi psicologici **causalmente ricollegabili** all'evento per cui è causa, tali da poter prospettare un danno alla persona di tipo biologico... va rilevato, inoltre, che non si rileva una vera e propria compromissione dello stile di vita e dei livelli di funzionamento della signora (...) che.....

Si ritiene, pertanto, che gli esiti traumaticial caso in esame siano prevalentemente riconducibili ad un danno di tipo dinamico - relazionale, pur potendo rilevare anche una "sofferenza" compatibile con una risposta disadattiva ad espressività ansiosa".

Pertanto, dovendosi escludere l'esistenza di un danno biologico, deve invece riconoscersi il danno morale, da intendersi come patema d'animo, sofferenza transeunte che non può che essere liquidato con criteri equitativi, in quanto la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella natura del danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico.

Tenuto conto del contesto in cui la condotta si è svolta (ambito familiare), la sua reiterazione nel tempo, le modalità con cui gli atteggiamenti hanno violato la sfera privata dell'attrice, appare equo liquidare tale danno nella misura di Euro 30.000.

Tribunale di Bari Sezione 2 Civile - Sentenza 18 marzo 2019

Il caso:

Atto di citazione avanti il Tribunale di Bari in cui l'ex marito chiede risarcimento del danno endofamiliare per aver scoperto, dopo la pronuncia di separazione consensuale, che i due figli minori nati durante il matrimonio non erano in realtà figli suoi, ma frutto di relazione extraconiugale.

Risultava evidente dai fatti di causa ed acclarato in altra sede giudiziale (azione relativa al disconoscimento di paternità) che i due minori nati durante il matrimonio erano frutto di relazione extraconiugale della convenuta con altro uomo, presente pertanto spesso nella casa coniugale quando i due coniugi non erano ancora separati e che, dopo successivamente li ha anche riconosciuti.

La decisione:

“ Orbene, tale comportamento tenuto dalla (ex moglie) in costanza di matrimonio, vista la natura giuridica dei doveri derivanti dal matrimonio e la valenza di diritto soggettivo dell'interesse di un coniuge nei confronti dell'altro alla loro osservanza, **ha certamente violato i predetti doveri ed è configurabile come illecito civile con il contestuale risarcimento del danno non patrimoniale laddove si accerti la lesione, in conseguenza di detta violazione, di un diritto costituzionalmente protetto, e si dia prova del nesso di causalità fra la violazione e il danno, la relativa azione di risarcimento deve ritenersi del tutto autonoma rispetto alla domanda di separazione e di addebito ed esperibile a prescindere da dette domande.**

"Quanto alla responsabilità per danni non patrimoniali - ai quali è limitato il tema dei decidere - sulla base dei principi già sopra esposti, perché possa sussistere una responsabilità risarcitoria, accertata la violazione del dovere di fedeltà, e al di fuori dell'ipotesi di reato, dovrà accertarsi anche la lesione, in conseguenza di detta violazione, di un diritto costituzionalmente protetto. Sarà inoltre necessaria, la **prova del nesso di causalità fra detta violazione ed il danno**, che per essere a detto fine rilevante non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa che ne deriva - obbiettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà di per sé non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto.

Evenienza che può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimostra che l'infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l'infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto."

Nella specie, pertanto, appaiono sussistere tutti i presupposti per riconoscere il ristoro del danno non patrimoniale tenuto conto che non solo l'infedeltà coniugale della convenuta risulta ex se provata dalla circostanza che questa ha concepito due bambini con un altro dire uomo (visto l'esito dell'azione di riconoscimento di paternità) ma anche per l'atteggiamento della convenuta, la quale, sentita personalmente nel giudizio, di disconoscimento, ha chiaramente ammesso di non aver sollevato questioni in merito alla reale paternità dei due bambini per superficialità e "per quieto vivere" nonche' per le modalità

Pertanto, in considerazione delle lesione di detti diritti fondamentali, può riconoscersi in favore dell'attore, tenuto conto che il maggiore dei due bambini aveva meno di tre anni alla data (febbraio- marzo 2002 per quanto emerge dalla sentenza prodotta) in cui l'attore ha appreso della propria "non paternità" un risarcimento dei danni non patrimoniali conseguiti alla lesione dei richiamati diritti costituzionalmente protetti nella misura di Euro 8.000,00, ossia di Euro 3.000,00 per ogni anno in cui ha "rivestito" di fatto un ruolo paterno nei confronti di detti minori rivelatisi figli biologici di altro uomo.

A ciò va aggiunto il grave danno biologico conseguente alla dolorosa vicenda familiare che lo ha visto protagonista, tenuto conto che il CTU nella propria relazione ha riscontrato un "disturbo da stress post traumatico" per il quale il (...) ha assunto anche terapia farmacologica (vedi certificato modico del Centro di Salute Mentale esibito dall'attore) conseguenza immediata e diretta degli eventi oggetto di causa, con un'invalidità del 35% in soggetto di 35 anni al momento dell'evento dannoso (scoperta della non paternità dei due minori).

Tribunale Crotone Civile Sentenza 24 giugno 2020 n. 548

Il CASO:

Con atto di citazione la ex moglie conveniva in giudizio l'ex marito per aver questi tenuto un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, avendo lo stesso intrapreso sin dal 2007 una relazione extraconiugale con un'altra donna, amica di famiglia, anch'ella sposata, dalla quale nascevano due figli; che tale situazione aveva acuito l'atteggiamento violento e prevaricatore del convenuto, da sempre dimostratosi di carattere irruento e dominante, rendendo impossibile la prosecuzione della vita coniugale, tanto da indurre essa attrice a presentare ricorso per la separazione personale dei coniugi nel luglio 2012, il cui giudizio si concludeva secondo l'accordo raggiunto tra i coniugi delle more del processo. Che il comportamento del convenuto aveva provocato in essa attrice un crollo psicologico, dal quale era derivata una grave depressione, con stati d'ansia e attacchi di panico. Chiedeva pertanto volersi accertare e dichiarare la responsabilità dell'ex marito per i danni patiti e per l'effetto condannarsi il convenuto al risarcimento degli stessi nella misura di Euro 500.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.

La decisione:

una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., anche qualora il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale, da valutarsi in relazione al singolo caso concreto. In tale ultima ipotesi, il danno non patrimoniale è risarcibile a condizione che: a) l'interesse leso (e non il pregiudizio sofferto) abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell'interesse sia grave, ossia che superi la soglia minima di tollerabilità, anche in ragione del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.; c) che il danno abbia una consistenza giuridicamente rilevante.

Applicando tali principi alla fattispecie della violazione del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio, ai fini della responsabilità per danni non patrimoniali - ed esclusa ogni forma di automatismo, per le ragioni appena esposte - oltre agli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., sarà dunque necessaria la violazione di un interesse costituzionalmente protetto; circostanza che ricorre laddove si dimostri che l'infedeltà, per le sue **modalità** e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge, causalmente riconducibile alla violazione del dovere di fedeltà, ovvero che quest'ultima, per le sue modalità, abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto (Cass. n. 6598/2019; n. 18853/2011).

Trasponendo tali principi alla fattispecie oggetto del presente giudizio, si osserva quanto segue. Preliminarmente, costituisce circostanza incontestata tra le parti che il (...) abbia intrattenuto dal 2007 una relazione extraconiugale con altra donna, conosciuta nella propria palestra, anch'ella sposata ed amica di famiglia, con la quale attualmente convive. La circostanza ha trovato peraltro riscontro nelle dichiarazioni del teste (...),

Quanto alla condotta posta in essere dal convenuto, all'esito dell'istruttoria può ritenersi dimostrato che la stessa si sia svolta con modalità tali da trasmodare in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona dell'attrice.

La dott.ssa C., sentita in qualità di teste all'udienza dell'8 febbraio 2018 ha altresì riferito che al momento dell'ingresso dell'attrice presso la società cooperativa (...), la stessa presentava una sintomatologia da stress post traumatico dovuta al tradimento del marito.

Deve ritenersi che la sintomatologia riportata dall'attrice sia causalmente riconducibile alla rottura del rapporto con il marito, atteso che la documentazione medica risale al momento della scoperta del tradimento nonché al momento della successiva separazione personale dal coniuge. Dalle dichiarazioni testimoniali della dott.ssa (...) è altresì emerso che l'attrice ha subito limitazioni nei suoi rapporti sociali, nonché una sorta di isolamento sociale, essendosi le frequentazioni della (...) fortemente ridotte a seguito dell'evento traumatico subito. La teste (...) ha poi riferito che l'attrice in concomitanza dei fatti di causa si è chiusa in sé stessa ed ha interrotto il proprio lavoro presso la ditta "(...)" in quanto l'assunzione di psicofarmaci mal si conciliava con la conduzione di un'automobile, anche se successivamente - dopo una serie di tentativi falliti di ricerca di altra occupazione - ha trovato lavoro presso una gelateria.

Per tutto quanto sopra esposto, tenuto conto del comportamento del (...), delle concrete modalità con le quali lo stesso si è realizzato, dello stato di depressione derivatone a carico della B., nonché della grave lesione della sua dignità personale, deve riconoscersi all'attrice il risarcimento del danno non patrimoniale, **che questo giudice ritiene di liquidare in via equitativa** nella somma di Euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo”.

Tribunale di Livorno Civile - Sentenza 15 aprile 2020 n. 331

Il CASO: La ex moglie proponeva atto di citazione per il risarcimento del danno endofamiliare subito esponendo che nel 1980 era nato il figlio, affetto da autismo e da sindrome di Down, che la vita matrimoniale si era svolta in maniera serena e tranquilla nonostante il gravoso impegno di prendersi cura di un figlio disabile, che all'età di ventisei anni le condizioni di salute del figlio Lu. erano peggiorate nettamente sia da un punto di vista fisico che psichico e lo avevano costretto ad una sorta di ospedalizzazione domiciliare, che nel 2010 le è stato diagnosticato un carcinoma alla mammella con metastasi e che, conseguentemente, era stata operata e sottoposta alle rituali terapie farmacologiche e radiologiche con cure che avevano peggiorato la sindrome artropatica dolorosa di cui la medesima era affetta, ha rappresentato che da quel momento il marito aveva iniziato ad essere più distaccato e repulsivo sia verso di lei che del figlio e ad essere sempre più assente come marito e come padre, disinteressandosi sia della donna che del figlio.

Deduceva tutta una serie di condotte tenute da allora dal marito, riportando anche i fatti già emersi dalla istruttoria a seguito della quale era stata pronunciata sentenza di separazione con addebito ex art.151 c.c. a carico del marito.

La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale, escussione di testimoni ed espletamento di Ctu e,

La decisione:

“Come è noto con il matrimonio sorgono diritti e doveri in capo ai coniugi, la cui violazione può determinare la crisi coniugale, e condurre alla separazione: trattasi dei doveri fedeltà (inteso in senso ampio, come lealtà, dedizione e rispetto), assistenza morale e materiale, nonché collaborazione e coabitazione.

Una volta accertata la violazione del dovere coniugale dovrà quindi essere svolta una ulteriore indagine, e cioè se tale violazione abbia determinato un danno risarcibile: occorre un quid pluris rispetto alla mera violazione che è costituito dalla lesione di diritti fondamentali della persona, un qualcosa in più rispetto alla rottura dell'affectio coniugalis che non può trovare tutela solo nei rimedi previsti dal diritto di famiglia e quindi di un danno risarcibile attraverso la responsabilità civile.

Il Giudice del procedimento di separazione ha **accertato la violazione dell'obbligo di fedeltà** da parte dello St. rappresentando che la teste Cr., escussa come testimone, aveva dichiarato di aver visto una donna entrare nell'ufficio del convenuto, di aver chiamato la Po. che aveva fatto irruzione nell'appartamento sorprendendo il marito in atteggiamenti intimi con una donna

Risulta inoltre prodotto agli atti il verbale di escussione dei testimoni predetti che conferma quanto sopra riportato. Si osserva poi che lo stesso St. nel ricorso per l'annullamento del matrimonio ha dichiarato che sette anni prima aveva conosciuto una donna con la quale da circa tre anni aveva avviato una relazione sentimentale, ben prima pertanto della scoperta della stessa da parte della moglie.

Risulta altresì dalle investigazioni richieste dall'attrice ad idonea agenzia che il convenuto appena lasciata la casa coniugale contestualmente alla consegna all'attrice del ricorso per separazione sia andato a convivere con la donna con cui aveva una relazione, e che si sia fatto vedere circolare in città con la nuova compagna, così dimostrando di non aver alcun rispetto nei confronti della Po., trattandosi di cittadina di piccole dimensioni.

Risulta altresì provato che lo St. abbia altresì violato il dovere coniugale di fedeltà inteso in senso ampio, come lealtà, dedizione e rispetto, nonché il dovere di assistenza morale oggi inteso come espressione dello spirito e del sentimento coniugali, in cui si rivela particolarmente accentuato l'elemento della solidarietà, oltre che quello della tolleranza e della collaborazione ed in cui rientra ogni forma di aiuto reciproco, fisico, morale, materiale, intellettuale.

Quanto ai pregiudizi effettivamente subiti dalla Po. in conseguenza della condotta del marito il Ctu nominato e l'ausiliario dello stesso hanno riconosciuto un danno alla salute nella misura del 5 % quale conseguenza della vicenda in esame.

Gli ausiliari del Giudice hanno difatti accertato che la .., che ha sempre risposto alle domande che le venivano poste in modo pertinente e preciso, era apparsa molto concentrata, che non aveva mai perso il filo del discorso, avendo bene in mente tempi e situazioni che si sono succedute, e che appariva avere fatto una analisi approfondita delle dinamiche matrimoniali e di ciò che era accaduto con l'ex marito, vicenda che tuttavia raccontava come se ancora non se ne facesse una ragione....

attualmente, sussista un aggravamento dello stato anteriore, causalmente riferibile agli eventi per cui è causa, con sintomi compatibili con Distimia o Disturbo Depressivo Persistente secondo l'ICD-10. Tale quadro non deve essere confuso con una Depressione Maggiore ma si caratterizza per un atteggiamento del paziente a sentirsi in colpa, a vivere sottotono, demoralizzato.. Tale quadro è presente almeno da quando è nato il figlio, ma non si può dubitare che l'evento in oggetto abbia determinato un ulteriore significativo aggravamento della sintomatologia in un soggetto già precedentemente "fragile", anche se tale esacerbazione sintomatologica non risulta documentata da certificazioni mediche e non fu mai trattata.

In ordine al quantum debeatur si osserva quanto segue:

Quanto al danno non patrimoniale questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/08 secondo cui secondo cui il risarcimento del danno alla persona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e danno non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso

Il danno così subito deve essere determinato in Euro 6.143,00 (in soggetto di 68 anni all'epoca della separazione 2013) per inabilità permanente al 5% oltre Euro Euro 2.772,00 a titolo di spese affrontate.

Si rammenta che per consolidata giurisprudenza di legittimità i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale (Cassazione civile sez. III 15 maggio 2018 n. 11754), la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari.

È quindi compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedere alla loro integrale riparazione.

Quanto al danno biologico devono richiamarsi le conclusioni della CTU medico legale in quanto sorrette da motivazione adeguata ed esente da vizi logici che si ritiene di condividere che hanno quantificato il danno alla salute nella misura del 5%.

Ciò posto, la liquidazione monetaria del pregiudizio non patrimoniale deve effettuarsi, alla luce dell'orientamento dominante che questo Giudice intende osservare, secondo i parametri forniti dalle tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2018, riconosciute dalla Suprema Corte come tabelle a vocazione universale (Cass. civ. n. 12408/2011).

Il danno così subito deve essere determinato in Euro 6.143,00 (in soggetto di 68 anni all'epoca della separazione 2013) per inabilità permanente al 5% oltre Euro Euro 2.772,00 a titolo di spese affrontate.....

Il Giudicante in sostanza può riconoscere a titolo di personalizzazione del danno un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale

Ciò premesso, ritiene questo Giudice che possa ritenersi equa la personalizzazione massima consentita del 50% giungendo così a liquidare la somma di Euro 9.215,00 in considerazione delle circostanze anomale e del tutto peculiari della vicenda in esame.

Si osserva preliminarmente che l'ausiliario del Giudice, dopo aver riconosciuto alla Po. un danno alla salute nella misura del 5 %, ha ulteriormente accertato che "sulla base della valutazione clinica effettuata si ritiene che gli eventi occorsi nella vita della signora abbiano causato un certo grado di danno morale ed esistenziale in quanto ne hanno pregiudicato le abitudini di vita, di relazione, di svago, ne hanno compromesso ulteriormente l'autonomia" (pag. 8) e che "l'evento ha determinato un danno morale ed esistenziali significativi" (pag. 9).

Il Giudicante in sostanza può riconoscere a titolo di personalizzazione del danno un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, rappresentati dai pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (il grado di sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, peggioramento delle condizioni di vita, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.

Tali principi appaiono condivisibili in quanto il danno biologico comprende sia un aspetto statico (la lesione in sé considerata) sia un aspetto dinamico (ovvero la compromissione, causalmente collegata alla lesione, delle attività quotidiane).

Nel caso sub iudice l'attrice ha dovuto patire non solo il grave dolore per l'infedeltà del marito, scoperta con le modalità crude sopra descritte avendolo colto in flagranza della consumazione, ma altresì un alto grado di sofferenza conseguente all'abbandono che ha comportato in capo alla stessa l'impegno esclusivo di accudire il figlio della coppia, gravemente malato, il patema legato alla scoperta che il marito l'aveva sposata solo per dare una madre alla figlia pentendosene subito dopo tanto da chiedere ed ottenere l'annullamento del matrimonio, il tormento causato dall'atteggiamento dello St. durante il matrimonio, costituito da pesanti insulti e financo da aggressione fisica, tutti pregiudizi costituenti conseguenze anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegare e provate dal danneggiato, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale, caratterizzate da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento.

Il danno così subito deve essere determinato in Euro 9.215,00 a titolo di danno non patrimoniale ed in Euro 2.772,00 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche.....

Tribunale di Varese, Sentenza 229 del 10.03.2023

Il CASO:

Il fatto: Con atto di citazione la ex moglie citava in giudizio l'ex marito allegando e provando numerosi comportamenti illeciti posti in essere dall'ex marito nel corso degli anni, violativi degli obblighi coniugali e dei diritti fondamentali della sua persona, che avevano inciso in maniera gravemente dannosa sulle sue condizioni psicofisiche, cagionandole una grave depressione con rilevanti disagi psicologici, di comportamento e relazionali.

La decisione: “Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la parte attrice abbia fornito la prova del fondamento della pretesa risarcitoria azionata, ed in particolare sia delle condotte illecite poste in essere dall'odierno convenuto in suo danno, sia del nesso eziologico tra le predette condotte e il danno lamentato ed accertato in corso di causa.

Dalla copiosa documentazione versata agli atti del giudizio, in particolare, è emerso inequivoco che il convenuto si sia reso responsabile, nei confronti dell'odierna attrice, di plurime condotte maltrattanti e violative non solo dei diritti coniugali ma altresì dei diritti della persona.

Alla luce dell'univoco quadro documentale e della completezza ed esaustività della Consulenza espletata, effettuata in contraddittorio con i Ctp di parte sulla base della anamnesi personale della perizianda, dell'esame della documentazione acquisita agli atti del giudizio, del colloquio clinico psichiatrico e della sottoposizione della stessa a valutazione testale, non vi è ragione per dubitare della completezza ed esaustività dell'accertamento e, di conseguenza, della bontà dei risultati cui è pervenuto.

La liquidazione del danno: accertato l'an della fattispecie risarcitoria azionata dalla odierna parte attrice, residua la verifica del quantum del danno risarcibile.

Si deve ritenere condivisibile l'approdo del consulente tecnico che, alla luce degli accertamenti effettuati, ha stimato nella misura del 14% il danno psichico in concreto liquidabile in favore della odierna attrice.

La liquidazione del predetto danno deve essere dunque effettuata con riferimento ai parametri di cui alle Tabelle redatte dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano” nella loro versione più aggiornata...in relazione al danno non patrimoniale derivante dalla lesione permanente del bene salute che pertanto, in considerazione della percentuale di danno psichico come individuata dal CTU (14%) e tenuto conto dell'età dell'odierna attrice, che oggi ha 46 anni, porta alla liquidazione del danno nella misura di euro 37.516,00.

Preme ora verificare la debenza degli importi richiesti dalla parte attrice, come specificati in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale, a titolo di c.d. personalizzazione del danno e titolo di danno morale.

Giova premettere che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;

ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) autonomamente risarcibili rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale

In applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali, le citate Tabelle milanesi, rilevata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, hanno proposto la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in tema di "dolore" e di "sofferenza soggettiva" in termini di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico "standard",

c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico, c.d. danno morale. E' stata così elaborata una tabella di valori (pagina 12 di 16) monetari "medi" corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" (sia quanto agli aspetti anatomofunzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza oggettiva), nonché una percentuale in aumento di tali valori "medi" da utilizzarsi onde consentire un'adeguata "**personalizzazione**" complessiva della liquidazione **laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengono allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.**

Ciò premesso, con riferimento al caso di specie..... si deve ritenere che il danno psichico accertato in capo all'attrice abbia spiegato in capo alla stessa, sia in termini di sofferenza soggettiva (bassa autostima, sentimento di inferiorità e insicurezza, manifestazioni psicosomatiche) che quanto agli aspetti relazionali (eccessiva soggezione alle critiche, tendenza ad isolarsi) che vadano al di là di una lesione in termini "standardizzabili", anche in considerazione del fatto che, come precisato dal CTU avendo l'odierna attrice già effettuato interventi consoni ed indicati a seguito di una situazione di maltrattamento (psicoterapia e visite specialistiche psichiatriche), tali postumi devono ritenersi non suscettibili di miglioramento.

Si ritiene pertanto congruo riconoscere in favore della odierna attrice, onde consentire **un'adeguata personalizzazione della liquidazione**, un aumento del valore monetario medio nella percentuale del 15%; conseguentemente deve essere liquidata a titolo di personalizzazione la somma complessiva di euro 5.627,40, di cui euro 3.000,00 a titolo di sofferenza interiore ed euro 2.627,40 a titolo di pregiudizio dinamico-relazionale (importi distinti in considerazione dei principi di diritto espressi dalla Cass. n. 7513/2018 e dei nuovi criteri adottati nelle Tabelle Milanesi edizione 2021).

Alla luce della concreta determinazione del pregiudizio risarcibile nei termini di quanto pocanzi esposto, non può invece ritenersi meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno morale articolata da parte attrice nella misura di euro 139.086,00 che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si tradurrebbe in una indebita e ingiustificata locupletazione del danno già risarcito. Il danno risarcibile dovrà pertanto essere liquidato in complessivi euro 43.143,40 (pari ad euro 37.516,00 aumentato del 15% a titolo di personalizzazione), oltre a rivalutazione e ai danni compensativi,

Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 77/2024 del 20-01-2024- RIGETTO_

Il Caso: La ex moglie cita in giudizio l'ex marito per ottenere la condanna di questi al risarcimento dei danni tutti subiti a causa di una relazione extra coniugale intrattenuta dal marito che aveva altresì determinato la richiesta di addebito ed il suo accoglimento nella causa di separazione. Narra di umiliazioni e intollerabili comportamenti del marito a causa dei quali avrebbe accusato un forte stato di ansia e di malessere dovute alle vessazioni derivanti dalla mancanza di riguardo del coniuge nei suoi confronti e dal discredito cui sarebbe stata pubblicamente condannata. La domanda viene rigettata

La decisione:

principio di diritto ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, "sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale" (vd. Cass. n. 6598 del 2019; anche n. 18853 del 2011).

Applicando tali principi al caso di specie, **deve ritenersi non raggiunta idonea prova in giudizio** che la abbia effettivamente subito danni a causa ed in conseguenza diretta di comportamenti posti in essere dal marito, che siano ulteriori e diversi dalle normali conseguenze della separazione, benché la stessa sia stata pronunciata con addebito al... in ragione della sua relazione adulterina con altra donna (cfr. Sentenza n.570/2017 - RG 3326/2011). In particolare, sono state condivisibilmente ritenute non ammissibili dal precedente le prove testimoniali richieste da parte attrice per mancanza di capitolazione su specifiche circostanze, nonché in quanto dedotte su circostanze tendenti a far esprimere ai testi valutazioni, mentre non è dato ricavare in via documentale altra idonea prova del danno effettivamente subito. Ed infatti, sebbene sia pacifico che il abbia intrattenuto una relazione affettiva con altra donna, **difetta la prova che lo stesso abbia posto in essere i comportamenti gravemente lesivi che l'attrice gli imputa come causa dei danni dalla stessa patiti**, risolvendosi tali circostanze in mere allegazioni sfornite di prova, come noto gravante sul danneggiato trattandosi di illecito di natura extracontrattuale.

Circa l'elemento della “pubblicità” della relazione adulterina, foriera in tesi dell'attrice di discredito ed umiliazione rispetto ad amici e conoscenti, non pare affatto provato che il frequentasse spesso luoghi pubblici insieme a né appare provata una effettiva frequenza di atteggiamenti intimi con la predetta che siano avvenuti in pubblico e che siano concretamente offensivi e screditanti per la donna. Sul punto, le dichiarazioni dei due testi indicati dall'attrice, già sentiti nel procedimento di separazione (ed aventi nel presente giudizio solamente valore indiziario), attestano in effetti solo alcuni episodi che non paiono affatto eclatanti e comunque tutt'altro che offensivi.

Grazie per l'attenzione

Avv Laura Gimignani

Centro Studi Associazione Insieme e Art.24

Direttivo Associazione Insieme